



ACQUISTO CARNET FORMATIVO PLATINUM CIG B3611CE002

CONTRATTO

Piattaforma informatica per l'acquisto	https://iacptrapani.acquistitelematici.it/
N. trattativa diretta	ID 354/2024
Oggetto:	Trattativa diretta - [DUP] Acquisto carnet formativo PLATINUM – CIG
Procedura di acquisto	Trattativa diretta
CIG	B3611CE002
CUP	-
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo
AMMINISTRAZIONE CONTRANTE	
Nome	IACP di Trapani
Codice fiscale	00081330813
RUP	Martinelli Matteo Alessandro
Firmatario	Martinelli Matteo Alessandro
AGGIUDICATARIO	
Ragione o denominazione sociale	Pubbliformez s.r.l.
Codice fiscale	03635090875
Sede legale	via Carona n. 136, Catania
DATI DELL'OFFERTA	
Data offerta	02/10/2024
Valore offerto	Euro 3.500,00

Art. 1 – Oggetto

Lo IACP di Trapani acquista dall'aggiudicatario il bene/servizio indicato in oggetto.

Le caratteristiche del servizio sono indicate nella condizioni generali di contratto caricate a sistema dalla stazione appaltante e confermata dall'aggiudicatario.

Art. 2 – Durata

Vedi condizioni generali di contratto

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico



Vedi condizioni generali di contratto

Art. 4 – Compenso

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è determinato in complessivi euro 3.500,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell'art. 14 c.10 della L.537/93, e sono onnicomprensivi di ogni eventuale rimborso o spesa necessari per il suo regolare espletamento.

Art. 5 – Responsabilità e coperture assicurative

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare lo IACP di Trapani da qualsiasi responsabilità nell'espletamento di tutte le attività previste per eseguire le prestazioni richieste, anche se svolte dal proprio personale o propri collaboratori.

L'aggiudicatario è tenuto a dimostrare il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili derivanti dall'esecuzione dell'incarico, avente massimale minimo di almeno 1 milione di euro e con oneri a carico dell'aggiudicatario.

È fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che debba sostenere per cause imputabili all'aggiudicatario.

Art. 6 – Insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse

Con l'accettazione dell'incarico l'aggiudicatario dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ss. mm. ii.

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, co 16 ter del d.lgs. 165/2001 – art. 21 del d.lgs. 39/2013);
- ai sensi della L. n. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera e), di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - con i dirigenti e i dipendenti dell'IACP di Trapani;
- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'IACP di Trapani approvato con deliberazione comm.le n. 119/2017 ed aggiornato con D.C. n. 59/2020 e di ottemperarvi per quanto di competenza;
- di non versare in alcuna situazione di incompatibilità o inconferibilità prevista dalla vigente normativa ai fini del conferimento del presente incarico;
- l'assenza di ogni situazione di conflitto di interessi rispetto all'incarico ricevuto, anche meramente eventuale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in costanza della convenzione;

Art. 7 – Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazio-



ne a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario non può trattenere in via diretta e/o confidenziale relazioni con organi di stampa e/o di comunicazione di massa sull'attività svolta, se non attraverso la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, lo IACP di Trapani ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici, lo IACP di Trapani può ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'incarico;
- b) inadempimenti gravi rispetto agli obblighi del contratto. Si considera inadempimento grave anche la reiterazione ingiustificata di comportamenti negligenti ed in contrasto con quanto previsto nel presente contratto, anche con applicazioni di penali reiterate;
- c) accertata violazione degli obblighi relativi alle cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi;
- d) inosservanza di espresse direttive dell'Ente;
- e) inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto);
- f) inosservanza delle condizioni minime contrattuali, economiche e normative di cui al CCNL di riferimento e degli eventuali accordi sindacali territoriali e integrativi.

Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

- a) il subappalto o sub-affidamento non autorizzato di parti delle attività affidate;
- b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, quando rilevata nell'arco di durata del contratto;
 - la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
 - la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del contratto.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:



- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;
- b) le cause previste dal successivo art. 30 (Risoluzione per reati accertati).

L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto e nell'arco di durata dell'affidamento dell'appalto.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 9 – Risoluzione per reati accertati

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 10 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, comunicazione PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Ente si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- a) il valore delle prestazioni già eseguite dall'aggiudicatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;
- b) un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 11 –Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'aggiudicatario è tenuto, in particolare:



- 1) a comunicare all'Ente i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- 2) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- 3) a utilizzare il CIG comunicato per il presente contratto, nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

Lo IACP di Trapani verifica, in occasione di ogni pagamento all'aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 – Normativa in materia di trattamento di dati personali

L'Ente garantisce all'aggiudicatario che il trattamento dei dati personali derivanti dall'incarico verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento U.E. 679/2016 e successive modificazioni.

L'aggiudicatario concede il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi a quanto indicato nella presente convenzione.

L'aggiudicatario è designato dallo IACP di Trapani con il presente documento quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato Regolamento.

Art. 13 – Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 – Foro competente

Per ogni controversia inerente agli incarichi di cui al presente provvedimento è competente in via esclusiva il foro di Trapani.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER L'AGGIUDICATARIO
